Decreto del Ministro del turismo del 18 settembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 ottobre 2025, n. 231 - Modalità di presentazione delle domande di agevolazione, documentazione a corredo delle stesse, e ulteriori elementi atti a definire la corretta attuazione dell'intervento agevolativo previsto dal Titolo II del medesimo decreto.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 51 del 1° marzo 2021, convertito, con modificazioni, in legge 22 aprile 2021, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 102 del 29 aprile 2021, che ha istituito il Ministero del turismo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 177, recante il «*Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*»;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*»;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

VISTO l'articolo 14 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95 (convertito, con modificazioni, con legge n. 118 del 8 agosto 2025), come integrato dall'articolo 12 della Legge 2 dicembre 2025, n. 182, il quale prevede:

al comma 1, che «*al fine di migliorare il benessere dei lavoratori del comparto turistico-ricettivo, ivi inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, garantendo, altresì, positive ricadute sociali, economiche e occupazionali per le categorie e per i territori interessati, è autorizzata, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, la spesa di euro 44.000.000 per l'anno 2025 e di euro 38.000.000 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di cui euro 22.000.000 per l'anno 2025 e euro 16.000.000 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per l'erogazione di contributi volti a sostenere investimenti per la creazione ovvero la riqualificazione e l'ammodernamento, sotto il profilo dell'efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale, degli alloggi destinati a condizioni agevolate ai medesimi lavoratori, nonché euro 22.000.000 annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per l'erogazione di contributi volti a sostenere i costi per la locazione degli stessi alloggi*»;

Via di Villa Ada, 55
00199 Roma
Tel: +39 06 170179067
dir.promozione@pec.ministeroturismo.gov.it

Ministero del Turismo - Interno - Protocollo - DG Valorizzazione - REG_GEN - 11768 - 30/01/2026 07:10

al comma 2, che «*le risorse di cui al comma 1 sono destinate ai soggetti che, nella piena ed esclusiva disponibilità di immobili, gestiscono in forma imprenditoriale alloggi o residenze per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo o termali, gestiscono strutture turistico-ricettive ovvero gestiscono esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991*»;

al comma 2-*bis* che «*agli interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia o di demolizione e ricostruzione iniziati entro il 31 dicembre 2026, da realizzare ai sensi del comma 1 da parte dei soggetti beneficiari di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 7-ter, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Per tali finalità è previsto un vincolo decennale di destinazione d'uso. Al mutamento di destinazione d'uso degli edifici, funzionale all'impiego di tali immobili per le finalità previste dai commi da 1 a 4 del presente articolo, si applica la disciplina prevista dall'articolo 23-ter del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le singole unità immobiliari. In ogni caso, i soggetti beneficiari di cui al comma 2 stipulano con enti o soggetti gestori di parcheggi apposite convenzioni, comunque idonee, tenuto conto della destinazione d'uso dell'immobile, quale risultante a seguito del mutamento, e del numero dei potenziali soggetti alloggiati nell'immobile, a mitigare l'incremento del carico urbanistico. Restano comunque ferme le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica*»;

al comma 3, che «*agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 44.000.000 per l'anno 2025 e a euro 38.000.000 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede ai sensi dell'articolo 20»* del medesimo decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95;

al comma 4, che «*con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le tipologie di costo, le specifiche categorie dei soggetti beneficiari e le modalità per garantire gli alloggi ai lavoratori di cui al comma 1, per un periodo non inferiore a cinque anni, secondo condizioni agevolate in misura proporzionale al beneficio ammesso e comunque recanti una riduzione del canone di locazione di almeno il 30 per cento del valore medio di mercato. Con il decreto di cui al primo periodo sono, inoltre, definiti i criteri per l'assegnazione delle risorse nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, le procedure di erogazione, le modalità di ripartizione e di assegnazione, che consentano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, nonché le procedure di verifica, di controllo e di revoca connesse all'utilizzo delle risorse di cui al comma 1. Le somme oggetto di revoca sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario*»;

VISTO il decreto del Ministro del turismo del 18 settembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 ottobre 2025, n. 231, che definisce le modalità attuative dell'intervento di cui al predetto articolo 14, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95 e individua le tipologie di costo, le specifiche categorie dei soggetti beneficiari e le modalità per garantire alloggi ai lavoratori impiegati nel settore del turismo;

VISTO, in particolare, l'articolo 6, comma 2, del predetto decreto ministeriale 18 settembre 2025, in base al quale le modalità di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni stabilite al

Titolo II dello stesso decreto «*sono definite dal Ministero con successivo avviso, con il quale sono, altresì, fornite eventuali ulteriori specificazioni per la corretta attuazione dell'intervento (...), nonché la natura e le caratteristiche dei documenti necessari ai fini dell'accesso alle agevolazioni*»;

VISTO il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

VISTO la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "*Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*" e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'articolo 52, comma 1, il quale prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di "*Registro nazionale degli aiuti di Stato*";

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 115 del 31 maggio 2017, recante "*Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni*";

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante "*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'articolo 18-ter che istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, la piattaforma telematica denominata «*Incentivi.gov.it*»;

VISTO il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante "*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale"*, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'articolo 25, comma 2 che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'articolo 41 che prevede la nullità degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico in assenza dei corrispondenti CUP che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

VISTA la delibera del CIPE del 26 novembre 2020, n. 63, che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP);

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica*

agricola comune", convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'articolo 5, commi 6 e 7, che dettano disposizioni relative all'apposizione del Codice unico di progetto (CUP) sulle fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili;

VISTA la circolare dell'8 gennaio 2025, n. 1, adottata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze, recante indicazioni in materia di apposizione del codice unico progetto (CUP) alle fatture per gli acquisti di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici, in attuazione dell'articolo 5, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

VISTA la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante "*Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese*" e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'articolo 7 relativo alla riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni e integrazioni, recante "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"*;

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*", e in particolare l'articolo 1, comma 101 e seguenti, che prevedono l'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali e che dell'eventuale inadempimento di tale obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al predetto comma 101 si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali;

VISTO il decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante *"Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali",* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2025, n. 75, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 2025, n. 78, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2025, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184*,* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 dicembre 2025, n. 286, con il quale è stato adottato, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera *b*), della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il Codice degli incentivi, al fine di armonizzare la disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese, definendo i princìpi generali che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi che prevedono agevolazioni alle imprese nonché le occorrenti disposizioni per l'utilizzo della strumentazione tecnica funzionale;

CONSIDERATA la necessità di dare attuazione all'articolo 6, comma 2, del richiamato decreto ministeriale 18 settembre 2025, definendo, con il presente provvedimento, gli elementi utili all'attuazione dell'intervento agevolativo disciplinato al Titolo II del predetto decreto;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 agosto 2024, registrato alla Corte dei conti in data 8 ottobre 2024, al n. 1452, con il quale è stato conferito al Dott. Federico Amedeo

Lasco l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale ai sensi dell'art. 19, commi 4 e 5-bis del decreto legislativo 165/2001;

D E C R E T A

Articolo 1
(Definizioni)

1. Ai fini del presente provvedimento, si applicano le seguenti definizioni:

a) "*attestato di prestazione energetica*": il documento, riconosciuto da uno Stato membro o da una persona giuridica da esso designata, in cui figura il valore risultante dal calcolo della prestazione energetica di un edificio o di un'*unità immobiliare* effettuato seguendo una metodologia adottata in conformità dell'articolo 3 della *direttiva*;

b) "atto d'obbligo": atto amministrativo che indica le modalità e i termini di rendicontazione del progetto di investimento nonché gli obblighi da osservare da parte del beneficiario e del *Ministero*, per l'erogazione del *contributo in conto capitale*;

c) "*Carta di Identità Elettronica*": il documento d'identità personale rilasciato dal Ministero dell'interno secondo le regole tecniche di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 2015, come modificato dal successivo decreto ministeriale 31 gennaio 2019;

d) "*Carta nazionale dei servizi*": la Carta nazionale dei servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);

e) "*Carta degli aiuti a finalità regionale*": la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale approvata in applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e successive modificazioni e integrazioni;

f) "*certificazione della parità di genere*": la certificazione istituita dall'articolo 4 della legge 5 novembre 2021, n. 162, i cui parametri sono individuati dal decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 29 aprile 2022;

g) "*contributi in conto capitale*": i contributi volti a sostenere investimenti per la creazione ovvero la riqualificazione e l'ammodernamento, sotto il profilo dell'efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale, degli alloggi destinati a condizioni agevolate ai medesimi lavoratori;

h) "*CUP*": codice unico di progetto che identifica i progetti d'investimento pubblico ai sensi della legge n.3 del 16 gennaio 2003. Ai fini dell'acquisizione di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici rileva l'articolo 5, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonché quanto indicato nella circolare dell'8 gennaio 2025, n. 1, adottata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

i) "*decreto*": il decreto del Ministro del turismo del 18 settembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 ottobre 2025, n. 231;

j) "*DNSH*": *Do No Significant Harm*, principio che consiste nel "non arrecare nessun danno significativo" all'ambiente, come definito all'art. 17 del regolamento UE 2020/852;

k) "*direttiva*": direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia;

l) "*elemento edilizio*": sistema tecnico per l'edilizia o componente dell'involucro di un edificio, definito all'articolo 2, paragrafo 9, della *direttiva*;

m) "*energia primaria*": ai sensi dell'articolo 2, punto 103 bis del *Regolamento GBER*, energia da fonti rinnovabili e non rinnovabili che non ha subito alcun processo di conversione o trasformazione;

n) "*impresa beneficiaria*": l'impresa proponente cui sono concesse le agevolazioni di cui al *decreto*;

o) "*impresa proponente*": l'impresa che presenta domanda di accesso alle agevolazioni previste dal *decreto*;

p) "*lavoratore impiegato*": il soggetto che presta attività di lavoro nell'ambito di una struttura turistico-ricettiva o presso un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287;

q) "*Ministero*": il Ministero del turismo;

r) "*PMI*": le micro, piccole e medie imprese secondo la classificazione contenuta nell'allegato I al *Regolamento GBER* e alla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;

s) "*procedura informatica*": il sistema telematico per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni, disponibile nell'apposita sezione dedicata all'intervento agevolativo del sito web del *Soggetto gestore* (www.invitalia.it);

t) "*rating di legalità*": la certificazione istituita dall'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le cui modalità attuative sono disciplinate dalla delibera dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato 28 luglio 2020 n. 28361, e dal decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico 20 febbraio 2014, n. 57;

u) "*Regolamento GBER*": il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

v) "*relazione tecnica*": lo studio o documento da presentare unitamente alla domanda di agevolazione, avente le caratteristiche di cui all'articolo 7, comma 4, lettera *c)* del presente provvedimento;

w) "*RNA*": il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni, il cui funzionamento è disciplinato dal regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115;

x) "*Soggetto gestore*": l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia;

y) "*SPID*": il sistema unico di accesso con identità digitale ai servizi online della pubblica amministrazione italiana e dei privati aderenti nei rispettivi portali web di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);

z) "*unità locale*": la struttura dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più sedi o impianti, anche fisicamente separati, ma funzionalmente collegati, ove viene svolta l'attività turistico-ricettiva o quella di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287. Ai fini della dimostrazione del rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal *decreto* e dal presente provvedimento, l'unità locale si intende nella disponibilità dell'impresa qualora risulti iscritta presso il competente Registro delle imprese e identificata con una delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto ministeriale 18 settembre 2025, come risultante dal certificato camerale dell'impresa stessa;

aa) "*unità immobiliare*": l'immobile o la struttura oggetto delle agevolazioni di cui al Titolo II del *decreto,* il cui uso è destinato e/o attrezzato, a seguito della realizzazione del progetto agevolato, per l'alloggio dei dipendenti impiegati presso l'impresa turistico-ricettiva o gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287. Ai fini di cui al *decreto*, l'*unità immobiliare* può anche coincidere con una porzione dell'*unità locale* autonomamente certificabile ai fini energetici;

bb) "*zone a*": le zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, comma 3, lettera *a*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla *Carta degli aiuti a finalità regionale*;

cc) "*zone c*": le zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, comma 3, lettera *c*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla *Carta degli aiuti a finalità regionale*;

dd) "*zone non assistite*": le zone diverse dalle *zone a* e *zone c*.

Articolo 2
(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente provvedimento definisce, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del *decreto*, i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione e la documentazione a corredo delle stesse, nonché gli ulteriori elementi atti a definire la corretta attuazione dell'intervento agevolativo previsto dal Titolo II del medesimo *decreto* per il sostegno agli investimenti volti alla riqualificazione, ammodernamento o completamento, anche sotto il profilo dell'efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale, degli immobili destinati alla creazione di alloggi da concedere a condizioni agevolate ai *lavoratori impiegati* nel comparto turistico-ricettivo, ivi inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287. Ai predetti fini, il presente provvedimento fornisce, tra l'altro, anche ulteriori specificazioni occorrenti in merito alle condizioni di ammissibilità delle spese nonché alla fase di concessione delle agevolazioni.

2. Le modalità utili alla disciplina della fase di erogazione delle agevolazioni sono definite sulla base di quanto previsto dal *decreto*.

Articolo 3
(Risorse disponibili)

1. Le risorse finanziarie disponibili per l'attuazione dell'intervento agevolativo disciplinato dal presente provvedimento ammontano a euro 54.000.000, di cui euro 22.000.000 per l'anno 2025 ed euro 16.000.000 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 a valere sulle risorse stanziate dall'articolo 14 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, ai fini della concessione delle agevolazioni previste dal Titolo II del *decreto*.
2. Il *Ministero* si riserva la facoltà di utilizzare ulteriori stanziamenti, qualora disponibili, per l'attuazione dell'intervento di cui al comma 1, secondo le modalità previste all'articolo 4, comma 4 del *decreto*.

Articolo 4
(Titolarità degli adempimenti tecnico-amministrativi)

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del *decreto*, il *Ministero* attua l'intervento agevolativo di cui al presente provvedimento, avvalendosi, per gli adempimenti tecnici e le verifiche amministrative relative alla concessione e l'erogazione dei *contributi in conto capitale*, del necessario supporto operativo e gestionale di Invitalia, in qualità di *Soggetto gestore*.

Articolo 5
(Beneficiari)

1. Possono presentare la domanda di accesso alle agevolazioni nell'ambito della procedura disciplinata dal presente provvedimento i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, del *decreto* che dispongano della/e *unità immobiliare/i* oggetto del progetto di investimento, anche tramite un contratto di locazione avente durata idonea allo svolgimento del medesimo progetto e con espresso consenso del proprietario all'esecuzione delle opere, i quali risultino, altresì, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 3, del medesimo *decreto*.
2. Ai fini di cui al precedente comma 1, sono ammesse le *imprese proponenti* di qualsiasi dimensione che, alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, abbiano attivato, nell'ambito di ciascuna delle proprie *unità locali* oggetto della predetta domanda, almeno uno dei codici ATECO elencati all'articolo 3, comma 1 del *decreto*, in qualità di attività prevalente/primaria o secondaria.
3. Sono altresì ammesse le *imprese proponenti* inattive in possesso dei codici ATECO di cui al predetto articolo 3, comma 1, del *decreto*, purché dimostrino di aver iniziato le opere necessarie all'avvio dell'attività successivamente alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni e comunque prima della concessione delle agevolazioni. Ai fini della verifica del predetto requisito,

rileva la data di avvio lavori comunicata nell'ambito delle specifiche procedure autorizzative edilizie utilizzate per la realizzazione delle opere oggetto di agevolazione.

4. Nel caso in cui l'*impresa beneficiaria,* oltre all'attività connessa ad almeno uno dei codici ATECO elencati all'articolo 3, comma 1 del *decreto*, svolga ulteriori attività escluse dall'applicazione del *Regolamento GBER*, la stessa impresa è tenuta a disporre di una contabilità separata in modo da assicurare che i costi ed i benefici siano riferibili unicamente alle attività agevolabili.

5. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, paragrafo 5, lettera *a*), del *Regolamento GBER,* le *imprese proponenti* che, alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, non risultino residenti nel territorio italiano, possono dimostrare la piena disponibilità in Italia di almeno una *unità locale* nell'ambito della richiesta di erogazione del contributo disciplinata all'articolo 8 del *decreto,* fermo restando gli adempimenti previsti per la realizzazione del progetto di investimento dalla normativa di riferimento. Tali imprese devono, comunque, essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo Registro delle imprese.

6. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 9 del *decreto*, le *imprese beneficiarie* si impegnano, pena la decadenza delle agevolazioni, a destinare gli immobili oggetto del progetto di investimento, per un periodo non inferiore a 9 (nove) anni successivi al completamento del progetto medesimo, a favore dei *lavoratori impiegati* risultanti dal libro unico del lavoro (LUL) ovvero utilizzati in somministrazione, garantendo ai medesimi una riduzione del canone di locazione pari ad almeno il 30% rispetto al valore medio risultante dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate.

Articolo 6
(Progetti ammissibili)

1. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 4, comma 1, del *decreto*, sono ammissibili progetti di investimento volti alla riqualificazione, ammodernamento o completamento, anche sotto il profilo dell'efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale, degli immobili destinati alla creazione di alloggi da concedere ai *lavoratori impiegati* nel comparto turistico-ricettivo, ivi inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287.

2. Ai fini dell'ammissibilità, ciascun progetto di investimento deve:

a) interessare una o più *unità immobiliari,* purché i relativi alloggi siano asserviti ad una o più *unità locali* dell'*impresa proponente*. I progetti che prevedono interventi su più *unità immobiliari* devono risultare unitari e organici e riguardare *unità immobiliari* localizzate esclusivamente nelle *zone a* o nelle *zone c* ovvero nelle *zone non assistite*;

b) prevedere spese complessive ammissibili di importo non inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) e non superiori ad euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), al netto dell'IVA;

c) garantire la disponibilità di almeno 10 (dieci) posti letto che devono essere assegnati ai *lavoratori impiegati*;

d) comportare, con riferimento a ciascuna *unità immobiliare* oggetto del progetto di investimento, un miglioramento della prestazione energetica misurata in *energia primaria* almeno

pari a quanto previsto dall'articolo 38-*bis* del *Regolamento GBER* e indicato all'articolo 8, comma 2, lettera *a*) del presente provvedimento;

e) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni. Per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile lo stesso progetto di investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. A tal fine, si specifica che i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori;

f) essere conclusi entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data di concessione del *contributo in conto capitale*;

g) prevedere l'iscrizione nel Registro delle imprese della/e *unità immobiliare/i* oggetto dell'investimento, conformemente alla configurazione della stessa unità, ferma restando la motivazione della non necessarietà dell'iscrizione;

h) rispettare la pertinente legislazione ambientale dell'Unione europea e nazionale, anche con riferimento al principio *DNSH.*

Articolo 7
(Termini e modalità di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni)

1. Ciascuna *impresa proponente* può presentare la domanda di accesso alle agevolazioni esclusivamente tramite la *procedura informatica*, accessibile nell'apposita sezione dedicata all'intervento agevolativo del sito web del *Soggetto gestore* (www.invitalia.it), nei termini stabiliti con successivo provvedimento del Direttore Generale della Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo del *Ministero*, secondo le modalità indicate al presente articolo.
2. Ciascuna domanda deve riferirsi ad un progetto di investimento unitario e organico relativo alla realizzazione di interventi su una o più *unità immobiliari* destinate ad ospitare i *lavoratori impiegati*. Ciascuna unità immobiliare può essere oggetto di un'unica domanda di agevolazione.
3. Ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del *decreto*, le domande presentate che non trovano copertura finanziaria nell'ambito delle risorse disponibili di cui all'articolo 3 del presente provvedimento, sono sospese dalla procedura di valutazione, fino all'accertamento di eventuali economie rinvenienti dalle istruttorie in corso o dal rifinanziamento della misura.
4. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui all'articolo 5 del *decreto*, l'*impresa proponente* è tenuta a presentare la seguente documentazione, redatta secondo gli schemi disponibili nell'apposita sezione del sito web del *Soggetto gestore* e pubblicati, altresì, nel sito istituzionale del *Ministero*:

a) domanda di agevolazione recante, tra l'altro, le seguenti informazioni e dichiarazioni, rese anche ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

a.1) dati identificativi dell'*impresa proponente*, del soggetto firmatario, del referente, del titolare effettivo nonché i dati relativi alla dimensione aziendale, da utilizzare ai fini del calcolo delle agevolazioni secondo quanto indicato al successivo punto *a.7)*;
a.2) dichiarazioni in merito ai requisiti di ammissibilità e agli impegni dell'*impresa proponente* rispetto ai dati esposti e agli obblighi previsti dal *decreto*. Resta fermo che l'*impresa proponente* è tenuta al pieno rispetto dalla normativa di riferimento nonché a svolgere gli adempimenti necessari a consentire l'alloggio ai *lavoratori impiegati* in linea con le norme igieniche e di sicurezza vigenti;
a.3) indicazione di ciascuna *unità immobiliare* interessata dall'iniziativa progettuale e della/e relativa/e *unità locale/i* a cui gli alloggi sono asserviti ai fini della sistemazione dei *lavoratori impiegati*;
a.4) per ciascuna *unità immobiliare* indicata al punto *a.3)*, le informazioni attestanti la piena disponibilità della stessa all'atto della presentazione della domanda, da parte dell'*impresa proponente* in forza di titolo idoneo. Resta fermo che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del *decreto*, le *imprese proponenti* possono disporre della/e *unità immobiliare/i* oggetto del *contributo in conto capitale* anche attraverso contratto di locazione e con espresso consenso da parte del proprietario alla realizzazione delle opere;
a.5) dichiarazioni in relazione alle autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto di investimento. La documentazione delle autorizzazioni oggetto delle predette dichiarazioni dovrà, in ogni caso, essere prodotta e sarà oggetto di verifica da parte del *Soggetto gestore* in sede di erogazione;
a.6) dati relativi al progetto di investimento: date previste di avvio e conclusione e piano dei costi con la quantificazione di dettaglio delle spese complessive da sostenere per ciascuno degli interventi di cui all'articolo 4 del *decreto* che interessano la/e *unità immobiliare/i* oggetto del *contributo in conto capitale*, che dovranno in ogni caso coincidere con gli importi quantificati nell'ambito della *relazione tecnica*;
a.7) richiesta di agevolazione sotto forma di *contributo in conto capitale*, da formulare sulla base dei costi indicati al precedente punto *a.6)* e nel rispetto delle intensità di aiuto di cui all'articolo 5 del *decreto* e all'articolo 9 del presente provvedimento;
a.8) ulteriori informazioni utili per il calcolo del punteggio sulla base dei criteri di valutazione di cui all'articolo 7, comma 3, del *decreto*, relativamente a:

i. il posizionamento di ciascuna *unità immobiliare* di cui al punto *a.3)* e il relativo numero dei posti letto che si rendono disponibili a seguito della realizzazione del progetto di investimento, per il calcolo del punteggio attribuibile ai criteri di valutazione C "*Realizzazione in aree periferiche*" e A "*Impatto sui lavoratori*". Nel caso di domanda riferita a più *unità immobiliari*, ai fini della valorizzazione del punteggio del richiamato criterio C, risulta necessario che tutte le *unità immobiliari* interessate siano localizzate in aree diverse dalle città metropolitane. Resta fermo che, ai fini dell'ammissibilità, il progetto deve garantire la disponibilità complessiva di almeno 10 (dieci) posti letto, anche suddivisi su più *unità immobiliari*, che devono essere assegnati ai *lavoratori impiegati*;

ii. la data di iscrizione dell'*impresa proponente* al Registro delle imprese, per il calcolo del punteggio attribuibile al criterio di valutazione B "*Caratteristiche e adeguatezza dei soggetti proponenti in relazione al tipo di intervento che si intende realizzare*";

iii. l'eventuale presenza, nel progetto di investimento, dei beni di cui all'articolo 4, comma 5, lettera *a)*, punto *xiii*, del *decreto,* nella misura individuata all'articolo 7, comma 2 del *decreto*, per il calcolo del punteggio attribuibile al criterio di valutazione D "*Ricorso a impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile*". Nel caso di domanda riferita a più *unità immobiliari*, ai fini della valorizzazione del punteggio del richiamato criterio D, risulta necessario che ciascun intervento riferito alle diverse *unità immobiliari* deve essere caratterizzato dalla presenza dei beni di cui all'articolo 4, comma 5, lettera *a)*, punto *xiii*, del *decreto*. Resta fermo che l'importo della spesa per tali beni deve, in ogni caso, coincidere con quanto indicato nell'ambito della *relazione tecnica*;

iv. i dati contabili e le informazioni utili per il calcolo del punteggio attribuibile al criterio di valutazione E "*Sostenibilità economico-finanziaria*";

v. il numero delle giornate annue di operatività della/e *unità locale/i* indicata/e al punto *a.3)*, come desumibili dagli adempimenti svolti dall'impresa proponente in relazione alle disposizioni normative applicabili territorialmente, per il calcolo del punteggio attribuibile al criterio di valutazione F "*Grado di destagionalizzazione*";

vi. l'eventuale possesso della *certificazione della parità di genere* e/o del *rating di legalità,* per il calcolo del punteggio attribuibile ai criteri di valutazione G "*Certificazioni della parità di genere*" e H "*Rating di legalità*";

vii. l'eventuale presenza nel progetto di investimento di interventi volti a favorire l'accessibilità presso le strutture di persone con disabilità o mobilità ridotta, per il calcolo del punteggio attribuibile al criterio di valutazione I "*Accessibilità persone con disabilità/mobilità ridotta*". Nel caso di domanda riferita a più *unità immobiliari*, ai fini della valorizzazione del punteggio del richiamato criterio I, risulta necessario che per ciascuna *unità immobiliare* siano previsti interventi volti a favorire l'accessibilità presso le strutture di persone con disabilità o mobilità ridotta. Resta fermo che tale informazione deve in ogni caso coincidere con quanto contenuto nell'ambito della *relazione tecnica*.

b) in caso di agevolazione superiore a euro 150.000,00, dichiarazione in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, conforme allo "*schema controlli antimafia*" reso disponibile nell'apposita sezione del sito del *Soggetto gestore*;

c) relazione tecnica asseverata da un professionista abilitato dotato di idonee competenze e iscritto al relativo albo di pertinenza, anche facente parte dell'organico dell'*impresa proponente*. La predetta relazione, redatta sulla base delle risultanze di uno o più *attestati di prestazione energetica*, reca, tra le altre, le seguenti informazioni:

c.1) la descrizione di ciascuna *unità immobiliare* oggetto del progetto di investimento, specificandone la localizzazione e il contesto urbanistico e territoriale mediante l'individuazione dei vincoli che eventualmente gravano sul/i sito/i di interesse;

c.2) la descrizione delle caratteristiche del progetto di investimento, indicando gli interventi da porre in essere in ciascuna *unità immobiliare* nonché le tempistiche di realizzazione e la suddivisione dei relativi costi da sostenere, espressi al netto dell'IVA;

c.3) la quantificazione degli obiettivi ambientali complessivi, in termini di miglioramento della prestazione energetica di ciascuna *unità immobiliare* misurata in *energia primaria*, conseguibili attraverso il progetto di investimento sulla base di quanto indicato nel relativo *attestato di prestazione energetica* riferito alla situazione precedente all'investimento oggetto di agevolazione;

c.4) la riconducibilità delle singole spese previste nel progetto di investimento agli obiettivi ambientali di cui al punto *c.3)* e/o alle condizioni previste dal *decreto* e dal presente provvedimento per la concessione delle agevolazioni;

c.5) l'attestazione della conformità del progetto di investimento al principio *DNSH* e, in generale, alla pertinente normativa ambientale dell'Unione europea e nazionale;

d) in caso di disponibilità della/e *unità immobiliare/i* attraverso contratto di locazione, dichiarazione recante l'espresso consenso del proprietario all'esecuzione delle opere;

e) prospetto recante i dati per il calcolo della dimensione d'impresa, redatto secondo quanto previsto nel decreto ministeriale 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238;

f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa in ottemperanza alle disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ed alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d'Italia;

g) copia della *certificazione della parità di genere*, eventualmente posseduta alla data di presentazione della domanda.

5. Ai fini dell'accesso alla *procedura informatica,* il rappresentante legale dell'*impresa proponente*, come risultante dal relativo certificato camerale, è tenuto ad eseguire la propria identificazione tramite *SPID* o *Carta nazionale dei servizi* o *Carta di Identità Elettronica* e a censire l'impresa tramite l'apposita funzionalità consentita dalla stessa procedura. In tale fase è possibile conferire ad altri soggetti delegati il potere di rappresentanza per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni.

6. Fermo restando che le attività di compilazione e invio della domanda di accesso alle agevolazioni possono essere avviate a partire dal termine stabilito nel provvedimento direttoriale di cui al comma 1, le *imprese proponenti* possono svolgere anticipatamente le attività individuate al comma 5 a decorrere dalla data indicata nel medesimo provvedimento direttoriale, anche al fine di verificare la correttezza dei dati dell'impresa nel Registro delle imprese. In tale fase è, altresì, possibile censire le imprese non residenti nel territorio italiano, in quanto prive di sede legale o sede secondaria, o quelle amministrate da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche.

7. La domanda di accesso alle agevolazioni e i relativi allegati devono essere firmati digitalmente dai soggetti individuati dalla *procedura informatica*, pena l'improcedibilità della stessa.

8. Ai fini del completamento della compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni, è richiesto il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva, registrata nel Registro delle imprese, come previsto dalle norme vigenti in materia.

9. La presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni può avvenire a decorrere dal termine iniziale stabilito nel provvedimento direttoriale di cui al comma 1 e prevede lo svolgimento delle seguenti attività:

i. accesso alla *procedura informatica* secondo quanto previsto ai commi 5 e 6;
ii. immissione delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda di agevolazione e caricamento dei relativi allegati;
iii. generazione del modulo di domanda in formato "*pdf*" immodificabile, contenente le informazioni e i dati forniti dall'*impresa proponente* e apposizione della firma digitale del legale rappresentante dell'*impresa proponente* o dell'eventuale delegato;
iv. caricamento della domanda firmata digitalmente ai fini del successivo invio che deve avvenire attraverso le modalità esplicitate nell'ambito della *procedura informatica*;
v. rilascio dell'attestazione di avvenuta presentazione della domanda, in formato "*pdf*" immodificabile, da parte della *procedura informatica*.

10. L'*impresa proponente* è tenuta a inviare la documentazione richiesta, completa in ogni sua parte, secondo quanto previsto dal presente provvedimento e indicato dalla *procedura informatica*.

11. Nel caso di impresa residente nel territorio italiano, la *procedura informatica* espone, in via preliminare, alcuni dati richiesti all'*impresa proponente*, acquisiti in modalità telematica dal Registro delle imprese. Ai fini della corretta compilazione della domanda, l'impresa è tenuta a verificare i dati acquisiti in modalità telematica dal Registro delle imprese e a fornire le eventuali precisazioni richieste dalla *procedura informatica*.

12. Nel caso in cui l'impresa residente nel territorio italiano non risulti possedere, sulla base delle informazioni desumibili dal Registro delle imprese e risultanti dal relativo certificato camerale, i requisiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettere *a*), *b*) e *d*), del *decreto*, la *procedura informatica* non consentirà il completamento dell'iter di presentazione della domanda. Nel caso in cui le informazioni presenti nel Registro delle imprese non siano aggiornate, l'*impresa proponente* è tenuta ad effettuare le necessarie rettifiche presso il predetto Registro.

13. Le domande di agevolazione si intendono correttamente trasmesse esclusivamente a seguito del rilascio da parte della *procedura informatica* dell'attestazione di cui al precedente comma 9. Sono, in ogni caso, irricevibili le istanze trasmesse tramite canali diversi dalla *procedura informatica*.

14. Le comunicazioni inerenti al procedimento di cui al presente provvedimento sono trasmesse dal *Soggetto gestore* esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo indicato nell'istanza di agevolazione. Il *Soggetto gestore* declina qualsiasi responsabilità per il mancato perfezionamento delle comunicazioni laddove questo sia causato dal malfunzionamento della suddetta casella di posta elettronica certificata.

Articolo 8
(Ulteriori indicazioni sulle spese ammissibili)

1. Nell'ambito dei progetti ammissibili di cui all'articolo 6, le spese ammissibili sono quelle definite dall'articolo 4, comma 5 del *decreto*, nella misura in cui le stesse risultino strettamente

necessarie alla riqualificazione, ammodernamento o completamento, anche sotto il profilo dell'efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale, degli immobili destinati alla creazione di alloggi da concedere a condizioni agevolate ai *lavoratori impiegati*.

2. Rientrano tra le spese ammissibili, le seguenti:

a) spese per riqualificazione, ammodernamento o completamento di immobili già esistenti come elencate all'articolo 4, comma 5, lettera *a)* del *decreto*: spese finalizzate alla riqualificazione e ammodernamento, anche parziale, di una o più *unità immobiliari* destinate ad ospitare i *lavoratori impiegati*. Nell'ambito di ciascuna domanda, gli interventi, come previsto dall'articolo 38-*bis* del *Regolamento GBER*, devono comportare un miglioramento della prestazione energetica di ciascuna *unità immobiliare* misurata in energia primaria di almeno:

i. il 20% rispetto alla situazione precedente all'investimento, in caso di ristrutturazione di edifici esistenti;

ii. il 10% rispetto alla situazione precedente all'investimento, nel caso di misure di ristrutturazione riguardanti l'installazione o la sostituzione di un solo tipo di *elementi edilizi* quali definiti all'articolo 2, paragrafo 9, della *direttiva*, fermo restando il rispetto della condizione di cui al paragrafo 6 del richiamato articolo 38-*bis* del *Regolamento GBER*;

iii. il 10% rispetto alla soglia fissata per i requisiti relativi agli edifici a energia quasi zero nelle misure nazionali di recepimento della *direttiva,* nel caso di edifici nuovi.

La domanda energetica primaria iniziale e il miglioramento previsto per ciascuna *unità immobiliare* interessata dal progetto di investimento sono stabiliti facendo riferimento alle informazioni e ai dati riportati nella *relazione tecnica* di cui all'articolo 7, comma 4, lettera *c*), del presente provvedimento. Nel caso di progetto di investimento riferito a più *unità immobiliari*, sono considerati ammissibili i soli interventi che comportino un miglioramento della prestazione energetica almeno pari alle predette soglie, fermo restando che il progetto di investimento complessivamente ammissibile deve rispettare il limite minimo di spesa indicato all'articolo 4, comma 6 del *decreto*.

Sono considerati ammissibili nell'ambito della presente voce di spesa, i costi complessivi del progetto di investimento, con esclusione di quelli non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica dell'edificio. Sono in ogni caso escluse le spese relative all'installazione di apparecchiature che generano energia o che utilizzano energia, qualora alimentate da combustibili fossili, compreso il gas naturale;

b) impianti, macchinari, attrezzature varie e arredi, nuovi di fabbrica, nonché opere murarie strettamente connesse alla loro installazione, se non già inclusi nella voce *a)*, nei limiti del 30% del progetto di investimento ammissibile, come previsto all'articolo 4, comma 5, lettera *b)* del *decreto*. Nel caso di progetto di investimento riferito a più *unità immobiliari*, ai fini dell'ammissibilità di tale voce di spesa, risulta necessario che il predetto limite percentuale sia rispettato nell'ambito di ciascun intervento da realizzare nelle diverse *unità immobiliari*;

c) solo per le *PMI*, nel limite del 10% rispetto all'investimento complessivamente ammissibile, le spese relative a consulenze strettamente connesse agli interventi ammissibili, diverse da quelle di cui alla successiva lettera *d)*, purché relative a servizi non continuativi o periodici che esulano

dai costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità, come previsto all'articolo 4, comma 7 del *decreto*;

d) per le imprese di qualunque dimensione, nel limite del 2% rispetto all'investimento complessivamente ammissibile, le spese relative a studi e servizi di consulenza in materia di tutela dell'ambiente e dell'energia, compresi gli audit energetici, direttamente connessi agli investimenti ammissibili. Resta fermo che, per le *PMI*, tali spese per studi e consulenza concorrono anche al raggiungimento del limite indicato alla precedente lettera *c*).

3. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 4 del *decreto* e al precedente comma 2, ai fini dell'ammissibilità le spese oggetto di rendicontazione dovranno risultare:

a) pertinenti e imputabili al progetto di investimento agevolato. A tal fine, la documentazione di spesa deve, tra l'altro, riportare l'indicazione del *CUP*;

b) effettivamente sostenute dall'*impresa proponente* dopo la presentazione della domanda di agevolazione, ai sensi di quanto indicato all'articolo 6, comma 2, lettera *e*) del presente provvedimento, e comprovate da fatture quietanzate o giustificate da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente;

c) sostenute, coerentemente con il piano dei costi presentato nell'ambito della domanda di accesso alle agevolazioni, nel periodo di ammissibilità delle spese individuato, ai sensi di quanto disposto all'articolo 6, comma 2, lettere *e*) ed *f*) del presente provvedimento, nell'*atto d'obbligo*;

d) tracciabili in quanto pagate attraverso strumenti bancari univocamente riconducibili all'*impresa proponente*;

e) contabilizzate, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili.

4. Non sono ammesse le spese relative a impianti, macchinari, attrezzature varie e arredi usati, le spese di funzionamento, le spese notarili, quelle relative a imposte, tasse, scorte, quelle relative all'acquisto di terreni e immobili nonché quelle sostenute tramite locazione finanziaria o commesse interne. Non sono altresì ammissibili singoli beni di importo inferiore a euro 500,00 (cinquecento), al netto di IVA.

Articolo 9
(Ulteriori indicazioni sulle agevolazioni concedibili)

1. Ai fini della determinazione dell'agevolazione spettante sotto forma di *contributo in conto capitale*, sono rilevanti le spese previste all'articolo 4 del *decreto*, come specificate all'articolo 8, comma 2, del presente provvedimento.

2. Con riferimento alle spese di cui all'articolo 8, comma 2, lettera *a*) del presente provvedimento, fermo restando quanto previsto ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 38-*bis* del *Regolamento GBER*, le agevolazioni sono concesse ai sensi del predetto articolo, per ciascun progetto di investimento, secondo un'intensità massima di aiuto del 30 % delle spese ammissibili ovvero:

a) qualora il progetto di investimento consista nell'installazione o nella sostituzione di un solo tipo di *elemento edilizio* quale definito all'articolo 2, paragrafo 9, della *direttiva*, l'intensità di aiuto non può superare il 25 % delle spese ammissibili;

b) qualora il progetto di investimento sia diretto a conformare l'edificio a disposizioni minime di prestazione energetica che costituiscono norme dell'Unione europea e il relativo aiuto è concesso meno di 18 (diciotto) mesi prima dell'entrata in vigore di tali norme, l'intensità di aiuto non può superare il 15% delle spese ammissibili nel caso il progetto consista esclusivamente nell'installazione o nella sostituzione di un solo tipo di *elemento edilizio* e il 20% in tutti gli altri casi.

3. Le intensità di cui al comma 2 possono essere maggiorate, anche cumulativamente, nei seguenti casi:

a) di 20 punti percentuali per le piccole imprese e di 10 punti percentuali per le medie imprese;

b) di 15 punti percentuali per progetti di investimento effettuati nelle *zone a* e di 5 punti percentuali per progetti di investimento effettuati nelle *zone c*;

c) di ulteriori 15 punti percentuali qualora il progetto di investimento determini un miglioramento della prestazione energetica dell'edificio misurata in energia primaria di almeno il 40% rispetto alla situazione precedente all'investimento. Tale elemento di premialità non si applica qualora il progetto di investimento non migliori la prestazione energetica dell'edificio oltre il livello imposto dalle disposizioni dell'Unione europea in termini di prestazione energetica, la cui entrata in vigore è prevista entro 18 (diciotto) mesi dal momento in cui il progetto di investimento è attuato e completato.

4. Ai fini del calcolo delle intensità di aiuto di cui ai precedenti commi 2 e 3, applicabili a ciascun progetto di investimento, rilevano le informazioni e i dati e riportati nella *relazione tecnica* di cui all'articolo 7, comma 4, lettera *c)* del presente provvedimento.

5. Nel caso in cui, nell'ambito di un progetto di investimento caratterizzato da interventi su più *unità immobiliari*, si determini l'applicazione di differenti intensità di aiuto rispetto a quelle di cui al comma 2 e al comma 3, lettera *c*) del presente articolo, ai fini della concessione si procede a quantificare l'agevolazione utilizzando l'intensità di aiuto più bassa tra quelle rilevabili, sulla base delle verifiche istruttorie, tra i diversi interventi che compongono il progetto.

6. Fermo restando che, pena l'esclusione dalle agevolazioni, gli interventi devono comportare un miglioramento delle prestazioni energetiche pari almeno alle percentuali minime previste dall'articolo 38-*bis,* come indicate all'articolo 8, comma 2 del presente provvedimento, il *Soggetto gestore* si riserva, in presenza di singole spese progettuali prevalenti rispetto al costo complessivo del progetto di investimento e non riconducibili al predetto articolo 38-*bis*, di disporre la concessione delle agevolazioni anche ai sensi degli articoli 34, 38 o 41 del *Regolamento GBER*, previa verifica di compatibilità, provvedendo ai conseguenti adempimenti e, se del caso, all'adozione delle istruzioni occorrenti nei confronti delle *imprese beneficiarie*.

7. Con riferimento alle spese di cui all'articolo 8, comma 2, lettera *b*) del presente provvedimento, le agevolazioni sono concesse nei limiti delle seguenti intensità massime:

i. per i progetti di investimento interamente realizzati nelle *zone a* o nelle *zone c* del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettere *a*) e *c*) del TFUE, dalla *Carta degli aiuti a finalità regionale*, nei limiti delle intensità di aiuto previste dall'articolo 14 del *Regolamento GBER*;

ii. per i progetti di investimento realizzati dalle *PMI* interamente nelle *zone non assistite*, nei limiti delle intensità d'aiuto previste dall'articolo 17 del *Regolamento GBER*.

Resta fermo che, ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui al presente comma nella *relazione tecnica* sono forniti gli elementi che consentono di accertare che le spese connesse agli interventi che compongono il progetto di investimento agevolato rispettino le condizioni previste dall'articolo 14 ovvero dall'articolo 17 del *Regolamento GBER* per l'inquadramento di tali costi come "investimento iniziale" ai sensi dell'articolo 2, punto 49 del *Regolamento GBER*.

8. Con riferimento alle spese di cui all'articolo 8, comma 2, lettera *c)* del presente provvedimento, le agevolazioni sono concesse alle sole *PMI* ai sensi dell'articolo 18 del *Regolamento GBER,* in base al quale l'intensità di aiuto non può superare il 50% dei costi ammissibili.

9. Con riferimento alle spese di cui all'articolo 8, comma 2, lettera *d)* del presente provvedimento, le agevolazioni sono concesse ai sensi dell'articolo 49 del *Regolamento GBER,* in base al quale l'intensità di aiuto non può superare i seguenti limiti:

i. il 60% dei costi ammissibili, per studi di consulenza effettuati per conto di grandi imprese;
ii. il 70% dei costi ammissibili, per studi di consulenza effettuati per conto di medie imprese;
iii. l'80% dei costi ammissibili, per studi di consulenza effettuati per conto di piccole imprese.

Articolo 10
(Ulteriori specifiche sulle procedure di concessione delle agevolazioni)

1. Le agevolazioni di cui all'intervento agevolativo previsto dal Titolo II del *decreto*, come ulteriormente disciplinate dal presente provvedimento, sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto disciplinato dagli articoli 6 e 7 del *decreto* e dal presente articolo.

2. L'attribuzione dei punteggi alle domande presentate nell'ambito dell'intervento, utili alla verifica del superamento della soglia minima di sufficienza, segue le modalità e i criteri di valutazione di cui all'articolo 7, commi 2, 3 e 4 del *decreto.* A tal fine:

i. nel caso in cui l'*impresa proponente* indichi nel modulo di domanda più *unità locali* cui sono asserviti gli alloggi realizzati con il progetto di investimento, ai fini della valorizzazione del punteggio relativo al criterio F "*Grado di destagionalizzazione*" di cui al medesimo articolo 7, comma 3, del *decreto*, si considera la media aritmetica calcolata sulla base delle giornate di operatività di ciascuna delle predette *unità locali*;
ii. i dati contabili dichiarati, nell'ambito della domanda di agevolazione, per il calcolo del punteggio attribuibile al criterio di valutazione E "*Sostenibilità economico-finanziaria*" sono desunti, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, dal prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile,

riferito all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente i dati risultanti alla stessa data di sottoscrizione dell'istanza.

3. Nell'ambito della pubblicazione dell'elenco dei progetti di cui all'articolo 7, comma 5, del *decreto*, il *Soggetto gestore* procede, per i progetti risultati ammissibili che trovano copertura finanziaria a valere sulle complessive risorse stanziate per l'intervento, ad assegnare il contributo integralmente spettante alle *imprese beneficiarie*.

4. La concessione delle agevolazioni è effettuata per ciascuna *impresa beneficiaria*, nel limite massimo di importo assegnato nell'elenco di cui all'articolo 7, comma 5, del *decreto,* in ordine all'effettiva disponibilità delle risorse di cui all'articolo 3 del presente provvedimento, stanziate dall'articolo 14 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95. A tal fine il *Soggetto gestore* procede, con riferimento a ciascun intervento del progetto di investimento, ad assegnare il *CUP*, nonché a registrare l'aiuto individuale in *RNA,* comunicandone gli estremi all'*impresa beneficiaria*. Resta fermo che, prima della concessione, il *Soggetto gestore* procede agli eventuali adempimenti ai fini della verifica antimafia ai sensi della normativa vigente.

5. L'erogazione delle agevolazioni è effettuata in favore delle *imprese beneficiarie* come previsto dall'articolo 8 del *decreto* e segue le procedure e i termini previsti nell'ambito dell'*atto d'obbligo* sottoscritto dall'*impresa beneficiaria.*

Articolo 11
(Trattamento dei dati personali)

1. In attuazione del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation - GDPR) e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche e integrazioni, l'*impresa proponente* è tenuta a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di resa disponibile nell'ambito della *procedura informatica*.

Articolo 12
(Disposizioni finali)

1. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale del *Ministero*, del *Soggetto gestore* e nella piattaforma telematica "*Incentivi.gov.it*". Dell'avvenuta pubblicazione è data pubblicità tramite comunicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. L'intervento di cui al Titolo II del *decreto*, come ulteriormente disciplinato dal presente provvedimento, è attuato nel rispetto delle procedure di comunicazione alla Commissione europea previste per gli aiuti riconosciuti ai sensi del *Regolamento GBER*.

3. La comunicazione alla Commissione europea del regime di aiuti istituito di cui al Titolo II del *decreto*, nonché la successiva registrazione in *RNA*, è effettuata dal *Ministero*. Il *Soggetto gestore* provvede alla registrazione degli aiuti individuali, nel medesimo Registro, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115. La registrazione effettuata ai sensi del presente comma assolve, in conformità all'articolo 16, comma 1, del citato decreto, gli obblighi di pubblicazione e informazione previsti dall'articolo 9 del *Regolamento GBER*.

4. Ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, nell'Allegato n. 1, è riportato l'elenco degli oneri informativi per le *imprese proponenti* previsti dal *decreto* e dal presente provvedimento.

Il Direttore Generale
Federico A. Lasco
documento firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs.82/2005
FEDERICO AMEDEO LASCO

ALLEGATO 1

1. Adempimenti per le imprese inattive ai fini dell'accesso alle agevolazioni			
Riferimento normativo interno	Decreto Ministeriale 18 settembre 2025, art. 3 comma 4; Decreto Direttoriale, art. 5, comma 3		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
	X			

Possono presentare domanda di agevolazione anche imprese inattive in possesso dei codici ATECO di cui all'articolo 3 comma 1 del DM 18 settembre 2025, se dimostrano di aver iniziato le opere necessarie all'avvio dell'attività successivamente alla presentazione della domanda e comunque prima della concessione del beneficio. Ai fini della verifica del predetto requisito, rileva la data di avvio lavori comunicata nell'ambito delle specifiche procedure autorizzative edilizie utilizzate per la realizzazione delle opere oggetto di agevolazione.

2. Domanda di accesso alle agevolazioni			
Riferimento normativo interno	Decreto Ministeriale 18 settembre 2025, art. 6; Decreto Direttoriale, art. 7		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
	X		

Ciascuna impresa proponente può presentare la domanda di accesso alle agevolazioni, nei termini stabiliti con successivo provvedimento del Direttore Generale della Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo del Ministero, secondo le modalità indicate dall'articolo 7 del decreto direttoriale. Le domande possono essere presentate esclusivamente tramite procedura informatica disponibile sul sito del Soggetto gestore (www.invitalia.it).

Ciascuna domanda deve riferirsi ad un progetto di investimento unitario e organico relativo alla realizzazione di interventi su una o più unità immobiliari, destinate ad ospitare i lavoratori impiegati presso le strutture turistico-ricettive o presso esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287.

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni istituite dal DM 18 settembre 2025 (Titolo II), l'impresa proponente è tenuta a presentare la seguente documentazione, redatta secondo gli schemi disponibili nell'apposita sezione del sito web del Soggetto gestore e pubblicati, altresì, nel sito istituzionale del Ministero:

- modulo di domanda recante le informazioni e i dati previsti all'art. 7, comma 4, lett. a) del decreto direttoriale;
- dichiarazioni antimafia (se la richiesta di agevolazione è superiore a €150.000);
- relazione tecnica asseverata da un professionista abilitato dotato di idonee competenze e iscritto al relativo albo di pertinenza, anche facente parte dell'organico dell'impresa proponente. La predetta relazione, redatta sulla base delle risultanze di uno o più attestati di prestazione energetica, reca, tra le altre, le informazioni elencate all'articolo 7, comma 4, lettera c);
- (in caso di disponibilità della/e unità immobiliare/i attraverso contratto di locazione) dichiarazione recante l'espresso consenso del proprietario all'esecuzione delle opere;
- prospetto recante i dati per il calcolo della dimensione dell'impresa proponente;
- dichiarazione antiriciclaggio;
- (qualora applicabile) copia della certificazione della parità di genere, eventualmente posseduta alla data di presentazione della domanda.

La domanda di accesso alle agevolazioni e i relativi allegati devono essere firmati digitalmente dai soggetti individuati dalla procedura informatica, pena l'improcedibilità della stessa.

Le imprese proponenti possono svolgere le attività propedeutiche alle fasi di compilazione e presentazione delle istanze a decorrere dal termine stabilito nel provvedimento direttoriale di cui all'articolo 7, comma 1 del decreto direttoriale, al fine di essere censite nella procedura informatica individuando, secondo le modalità che saranno comunicate nell'ambito della stessa piattaforma, i relativi legali rappresentanti e, eventualmente, i soggetti delegati alla presentazione della domanda. Nell'ambito di tale attività è possibile anche verificare la correttezza dei dati del proponente nel Registro delle imprese nonché censire le imprese non residenti nel territorio italiano, in quanto prive di sede legale o sede secondaria, o quelle amministrate da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche.

L'impresa proponente è tenuta a inviare la documentazione richiesta, completa in ogni sua parte, secondo quanto previsto nel decreto direttoriale e indicato dalla procedura informatica.

Le comunicazioni inerenti al procedimento amministrativo sono trasmesse dal Soggetto gestore all'impresa esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo indicato nell'istanza di agevolazione. Il Soggetto gestore declina qualsiasi responsabilità per il mancato perfezionamento delle comunicazioni laddove questo sia causato dal malfunzionamento della suddetta casella di posta elettronica certificata.

3. Adempimenti relativi alla condizionalità stabilita dal DM 18 settembre 2025			
Riferimento normativo interno	Decreto Ministeriale 18 settembre 2025, art. 9; Decreto Direttoriale, art. 5, comma 6		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
☐	☐	☐	☒

I beneficiari dei contributi in conto capitale si impegnano a destinare gli immobili oggetto di intervento, per un periodo di nove anni decorrenti dal termine del progetto di investimento, ai lavoratori impiegati presso le strutture turistico-ricettive o presso esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, garantendo ai medesimi lavoratori una riduzione del canone pari ad almeno il 30% rispetto al valore medio risultante

dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate. Una diversa destinazione d'uso o l'applicazione di un canone superiore comporta la decadenza dall'intero contributo erogato.

4. Erogazione del contributo			
Riferimento normativo interno	Decreto Ministeriale 18 settembre 2025, art. 8		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
☐	☐	☐	X

L'erogazione delle agevolazioni è effettuata a seguito delle determinazioni previste dall'articolo 8 del DM 18 settembre 2025. È prevista una prima erogazione a titolo di anticipazione, pari al 50% dell'importo complessivo del contributo concesso, entro trenta giorni dalla sottoscrizione dell'atto di obbligo, previa presentazione da parte del beneficiario di fideiussione bancaria o assicurativa di pari importo, a garanzia dell'anticipazione stessa. Lo schema per la richiesta di anticipazione e la relativa documentazione da allegare sono definiti dal Soggetto gestore, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero. Tale fideiussione è svincolata a seguito dell'erogazione finale, così come successivamente prevista. Il Ministero, tramite il Soggetto gestore, procede all'erogazione finale a saldo, entro sessanta giorni dall'approvazione della rendicontazione finale della spesa, relativa al 100% dell'importo complessivo del progetto approvato. Tale rendicontazione deve essere corredata dalla documentazione tecnico-amministrativa e contabile, attestante l'effettiva conclusione degli interventi previsti, nonché dal verbale di collaudo, ove previsto, e deve pervenire entro i termini stabiliti nell'atto d'obbligo sottoscritto dal beneficiario. Con riferimento alla rendicontazione finale, il Ministero, tramite il Soggetto gestore, ai fini della verifica della completezza e della pertinenza al progetto agevolato della documentazione e delle dichiarazioni trasmesse, richiede una analitica relazione sull'avvenuta realizzazione del progetto di investimento. Tale relazione finale deve contenere quanto elencato al comma 4 del predetto articolo 8.

5. Integrazioni documentali			
Riferimento normativo interno	Decreto Ministeriale 18 settembre 2025, art. 8, comma 5		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
☐	☐	☐	X

Ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del DM 18 settembre 2025, è previsto che qualora nel corso di svolgimento dell'istruttoria di approvazione della rendicontazione finale, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati, chiarimenti, dettagli o documenti rispetto a quelli presentati dai beneficiari, il Soggetto gestore può richiederli mediante una comunicazione scritta, assegnando, a pena di non ammissibilità, un termine non prorogabile non superiore a dieci giorni per la loro presentazione. Il Soggetto gestore può programmare anche verifiche in loco.

6. Procedure di verifica e controllo			
Riferimento normativo interno	Decreto Ministeriale 18 settembre 2025, art. 15		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
☐	☐	☐	☒

Le procedure di verifica e di controllo connesse all'utilizzo delle risorse sono indicate all'articolo 15 del DM 18 settembre 2025.

7. Comunicazione delle variazioni			
Riferimento normativo interno	Decreto Ministeriale 18 settembre 2025, art. 16, comma 1		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
☒	☐	☐	☐

Ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del DM 18 settembre 2025, le eventuali variazioni relative alla natura giuridica dei beneficiari, nonché quelle relative al piano di investimento o al piano dei costi devono essere preventivamente comunicate dai soggetti proponenti e/o dai beneficiari al Soggetto gestore.

Ai fini dell'autorizzazione delle variazioni proposte, il Soggetto gestore, sentito il Ministero, previa apposita istruttoria tecnica, verifica la permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità del progetto di investimento e dei singoli interventi che lo compongono.

Nel caso in cui tale istruttoria si concluda con esito negativo, il Ministero dispone la revoca parziale o totale delle agevolazioni ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, nel caso in cui la variazione proposta sia tale da rendere inammissibile la prosecuzione del rapporto.

8. Obblighi connessi al mantenimento dell'agevolazione			
Riferimento normativo interno	Decreto Ministeriale 18 settembre 2025, art. 17		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

☐	☐	☐	X

L’articolo 17 del DM 18 settembre 2025 stabilisce i casi in cui le agevolazioni concesse possono essere revocate, in tutto o in parte, indicando i relativi obblighi delle imprese beneficiarie ai fini del mantenimento delle agevolazioni.